



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SASSARI
Collegio dei Revisori dei conti**

Verbale n. 6 del 29 giugno 2026

Visto l'art. 2404 co. 1, del c.c. (sulla possibilità di svolgimento della riunione con mezzi telematici), il giorno 29 giugno 2026, alle ore 17,00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei Signori:

Dott. Leonardo Tilocca	- Rappresentante Ministero Economia e Finanze
Rag. Stefania Fusco	- Rappresentante Regione Sardegna
Dott. Fabrizio Leotta	- Rappresentante Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ordine del giorno:

1. Parere ex art. 40 bis, co. 1 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa del personale non dirigente - anno 2026;
2. Certificazione della corretta imputazione dei costi sostenuti ai progetti finanziati con l'aumento del 20 per cento del diritto annuale - anno 2025
3. Varie ed eventuali.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, parere ex art. 40 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa del personale non dirigente, l'Ente ha presentato in data 24 giugno 2026 la relazione di cui alla Circ. MEF - RGS 19 luglio 2012, n. 25.

Il Fondo è stato costituito con deliberazione della Giunta camerale del 9 aprile 2026 e ha già ottenuto la certificazione positiva da parte del Collegio.



Le modalità di costituzione del Fondo Risorse decentrate sono rinvenibili negli artt. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, e 58 CCNL Comparto Funzioni Locali 2022 - 2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026. L'art. 4 CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024), sottoscritto il 22 febbraio 2024, dispone che "Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da: (...) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Quanto ai limiti generali imposti alla contrattazione, l'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La disposizione "garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massimo" (Relazione tecnica all'art. 23, co. 2: pag. 6).

L'importo delle risorse stabili è pari a € 159.949,07. L'importo discende dalla differenza tra L'importo delle risorse storiche consolidate, pari a € 307.367,55, e l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, pari a € 174.900,00. La differenza - € 132.467,55 - è incrementato di:

a) **€ 3.494,40** ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. a CCNL 21 maggio 2018 (è previsto un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015); l'importo è naturalmente uguale a quell'anno dell'anno precedente.

b) **€ 4.776,20** ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. b CCNL 21 maggio 2018 (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche e l'incremento iniziale riconosciuto alle stesse posizioni);

c) **€ 2.243,80** ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. c CCNL 21 maggio 2018 (è previsto un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio).



d) € **3.295,50** ex art. 79, co. 1, lett. b) CCNL 16 novembre 2022 (è previsto un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018);

e) € **11.956,75** ex art. 79, co. 1, lett. d) CCNL 16 novembre 2022 (per differenze stipendiali).

e) € **1.714,87** ex art. 58, co. 1 CCNL 23 febbraio 2026, per il quale "A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL".

Le risorse di parte variabile ammontano a € 197.723,88, di cui:

a) Nessun importo ex art. 79, co. 2 lett. a) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. c CCNL 21 maggio 2018, ossia risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

b) € **2.071,20** ex art. 79, co. 2 lett. a) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. d CCNL 21 maggio 2018, per frazioni di R.I.A.;

c) € **17.748,52** ex art. 79, co. 2, lett. b) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. h e co. 4 CCNL 21 maggio 2018, per il quale ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

d) € **153.430,00** ex art. 79, co. 2, lett. c) CCNL 16 novembre 2022, ossia risorse finalizzate a adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti; Vengono in rilievo i progetti E-INS PNRR (€ 107.430,00) e Enterprise Oriented (€ 46.000,00).

e) € **9.329,31**, ex art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 16 novembre 2022, per risparmi su lavoro straordinario dell'anno precedente accertato a consuntivo; l'orientamento applicativo ARAN CF 215 del 28 marzo 2023 precisa che "si tratta di "somme residue" e che esse vanno "accertate a consuntivo". Pertanto, l'incremento variabile del



Fondo di un dato anno sarà costituito dall'importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell'anno precedente”.

f) **€ 2.766,67** ex art. 79, co. 3 CCNL 16 novembre 2022, per il quale “gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017”. L’orientamento applicativo ARAN CFL 2011 del 28 marzo 2023 precisa che “tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi (all’anno 2022), fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”.

g) Nessun importo ex art. 79, co. 5 CCNL 16 novembre 2022, per il quale le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) - incremento, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 - di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. Non è, pertanto, possibile computarle negli anni successivi.

h) **€ 6.253,53** ex art. 80 CCNL 16 novembre 2022, per il quale “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.

i) **€ 2.694,81** ex art. 58, co. 2 CCNL 23 febbraio 2026 per il quale “... gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all’art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 ...”.

e) **€ 3.429,74** ex art. 58, co. 1 CCNL 23 febbraio 2026. La disposizione, come visto, prevede che “A decorrere dall’1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 è

incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL". L'incremento riguarda le annualità precedenti alla stipulazione del contratto (due anni: 2024 e 2025), in quanto il CCNL è stato sottoscritto nel febbraio 2026.

L'ipotesi di contratto collettivo sulla ripartizione e destinazione delle risorse decentrate è in linea con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In particolare, l'articolato contrattuale prevede:

- Fondo per la produttività collettiva: **€ 128.715,86** ex art. 80, co. 2, lett. a, del CCNL 16 novembre 2022. La valutazione avverrà in base al "Sistema di valutazione e misurazione della performance" e la corresponsione dei compensi avverrà solo a seguito della valutazione da parte dell'OIV della Relazione sulla performance;
- Fondo per il premio individuale: **€ 10.000,00** destinati a corrispondere la maggiorazione sul premio individuale in conformità al CCDI del 27 novembre 2019 - triennio giuridico;
- Fondo per pagamento indennità legate a particolari condizioni di lavoro: **€ 10.000,00**, destinati a remunerare l'indennità di cui all'art. 80 comma 2, lett. c, CCNL 16/11/2022 e 70 bis CCNL del 21 maggio 2018;
- Fondo indennità per specifiche responsabilità: **€ 60.000,00** destinati al pagamento di indennità per l'attribuzione ai dipendenti di categoria B, C e D - non titolari di funzioni dell'area delle posizioni organizzative - di compiti che comportano specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. all'art. 80 comma 2, lett. e, del CCNL 16/11/2022;
- Fondo per differenziali stipendiali di nuova attribuzione: **€ 16.600,00**, risorse destinate a finanziare le nuove progressioni economiche con decorrenza gennaio 2025;
- Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato: come detto, è pari a **€ 174.900,00**.

Tutto ciò premesso, il Collegio

Tutto ciò premesso, il Collegio

CERTIFICA

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, inerente alla contrattazione integrativa sul Fondo delle risorse accessorie - anno 2026 risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo di interesse;
- che, sulla base della documentazione esibita le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni contrattuali;
- il positivo controllo sulla comparabilità dei costi della suddetta contrattazione del Fondo per le risorse decentrate sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il rispetto, in particolare, delle previsioni dettate dall'art. 23 co. 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa per il personale non dirigente con i vincoli di bilancio e il rispetto dei vincoli finanziari per l'anno 2026.

In ordine al secondo punto all'OdG, Certificazione della corretta imputazione dei costi sostenuti ai progetti finanziati con l'aumento del 20 per cento del diritto annuale - anno 2025, , il Collegio

OMISSIS



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

OMISSIS

La seduta è tolta alle ore **18.00**

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Leonardo Tilocca

Rag. Stefania Fusco

Dott. Fabrizio Leotta

Firmato digitalmente da

Leonardo Tilocca

2026-07-01 10:53:54 +0200



Fusco

Stefania

01.07.2026

14:59:40

GMT+02:00



FABRIZIO LEOTTA

01/07/2026 11:39:20 UTC+0200

Signed with  NamirialSign